

# MALATTIE PROFESSIONALI: L'ABILITÀ STA NEL DIFENDERSI

Guida agli indennizzi e ai risarcimenti del sistema assicurativo in Italia



**LAVORO INSIICURO**  
**VINCAANO I DIRITTI.**



**PATRONATO**  
**INCA CGIL**



## Premessa

Nonostante l'aggiornamento delle tabelle sulle malattie professionali, il fenomeno delle patologie da lavoro deve considerarsi fortemente sottostimato. Ogni anno pervengono all'Inail circa 30 mila denunce, ma il numero potrebbe rivelarsi nettamente superiore se si pervenisse ad un marcato miglioramento della qualità di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

La sottostima è ancora più evidente per quanto riguarda le lavoratrici, sulle quali le indagini epidemiologiche sono rare.

Ma le cause di questa scarsa attenzione sulle malattie professionali sono riconducibili anche ad altre ragioni. Viviamo una crisi profonda che sta provocando dei cambiamenti epocali nel modo di produrre delle aziende e di come queste ultime si pongono nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.

La disoccupazione e la precarietà rappresentano la principale minaccia al diritto di ognuno di lavorare in ambienti sicuri per la salute. Effetti di un sistema impresa che, dovendo fare i conti con la competitività internazionale dei mercati, impone ritmi produttivi al di sopra dei livelli finora conosciuti.

Ciò richiama la necessità per il patronato e per il sindacato di rafforzare l'attenzione sulla piaga delle malattie da lavoro che rischiano, in questo contesto, di essere vissute come un prezzo obbligatorio da pagare per la modernizzazione.

Perciò, aiutare l'emersione delle patologie da lavoro, attraverso l'azione di tutela del Patronato, non è solo un modo per far crescere una nuova consapevolezza dei diritti tra i lavoratori e tra le lavoratrici, ma anche per stimolare interventi di prevenzione che evitino di trasformare i luoghi di lavoro in "zone franche" dove si può affermare la sospensione dei diritti, a scapito della salute.

Morena Piccinini,  
*Presidente dell'Inca*



## Cosa vuol dire malattia professionale

Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all'attività o all'ambiente di lavoro (sordità da rumori, tumori causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene ecc.); perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.

Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l'Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.

In Italia le malattie professionali sono contenute in due tabelle distinte (settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche. L'ultima revisione è stata effettuata nel 2008.

Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità.

Quest'ultima opportunità è stata introdotta a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988, promossa dall'Inca, che ha modificato il sistema assicurativo Inail.

Anche se con ritardo, quindi, in Italia, come è avvenuto in altri paesi, il riconoscimento delle malattie professionali può avvenire per i casi non esplicitamente previsti nelle tabelle (sistema misto).

Per i dipendenti pubblici, inoltre, è prevista la possibilità di fare la domanda di "causa di servizio" all'amministrazione di riferimento.

## Le differenze di genere

In Italia, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs n. 81/2008) all'art. 28, obbliga i datori di lavoro a considerare nella scelta delle attrezzature, delle sostanze, o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici tenendo conto delle differenze di genere e, dunque, non solo dell'eventuale stato di gravidanza.

Ad esempio, alcuni studi evidenziano che metalli e pesticidi danneggiano l'apparato riproduttivo maschile; solventi e idrocarburi policiclici aromatici, il sistema endocrino femminile e il feto. E ancora.

Per ridurre il rischio derivante dal sollevamento e trasporto manuale dei carichi, mentre il limite per gli uomini imposto dalla normativa è pari a 25 kg, per le donne, poiché questo valore protegge solo il 75 per cento delle lavoratrici, il dlgs n.81 ha previsto un limite diverso (norma ISO).

Per questa ragione, il legislatore ha voluto sottolineare nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza l'importanza di adottare strategie di prevenzione che tengano conto delle obiettive differenze tra i sessi, per assicurare una effettiva parità di tutela a uomini e donne.

### Malattie più frequenti tra le donne

Le malattie professionali che interessano maggiormente le lavoratrici si concentrano nei settori dove la presenza delle donne è significativa.

Fra queste spiccano: le malattie del rachide, nel personale sanitario e di cura; il tunnel carpale, nel mondo della produzione alimentare, agricola e nell'industria tessile; le malattie cutanee su base allergica tra il personale addetto alle pulizie, le parrucchiere e altri settori alimentari.

Per quanto riguarda i tumori professionali si segnala in particolare il tumore del seno tra le donne sottoposte a turnazioni e a lavoro notturno.

## Il sistema assicurativo misto in Italia

In Italia la tutela delle malattie professionali si basa su un sistema misto che prevede:

- malattie professionali tabellate;
- malattie da lavoro non comprese nelle tabelle.

**Nel caso di malattie professionali tabellate**, vale il principio della cosiddetta “presunzione del nesso tra patologia e attività”. Pertanto, al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione sanitaria, oltre alla certificazione rilasciata dal medico.

**Per le patologie extratabellari**, invece, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore o la lavoratrice devono dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte.

In ogni caso, una volta ottenuto il riconoscimento da parte dell’Inail della malattia da lavoro, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extratabellare.

## L'aggiornamento delle tabelle

L'aggiornamento delle tabelle è una operazione fondamentale per tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori anche alla luce delle ricerche medico-scientifiche che possono rilevare fenomeni non ancora sufficientemente indagati.

Proprio per questo, in ogni azienda è presente la figura di un *Medico Competente*, previsto già dalla 626 e confermato nel dlgs. n. 81/2008, che, sulla base dei dati che emergono dalla sorveglianza sanitaria, ha l'obbligo di segnalare qualunque patologia che possa essere ricondotta all'attività lavorativa (vedi pag. 7 e 8).

Dal 2008 l'elenco delle patologie di probabile origine lavorativa è stato notevolmente ampliato rispetto a quello esistente dal 1973.

### **L'elenco si articola in:**

- malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
- malattie la cui origine lavorativa è possibile.

In virtù di questo sistema assicurativo, l'art. 139 del Testo Unico n. 1124/1965 impone l'obbligo di qualunque medico (anche di famiglia) di segnalare all'Inail e alle Asl ogni malattia compresa negli elenchi.

Questa attività è fondamentale perché quanto più è elevato il numero di una tipologia denunciata tanto più il legislatore sarà indotto a provvedere all'aggiornamento delle cosiddette tabelle ufficiali.



## La sorveglianza sanitaria

Il decreto legislativo n. 81/2008 impone l'obbligo al Medico Competente (presente in ogni azienda) di effettuare la sorveglianza sanitaria quando dal "documento di valutazione dei rischi" emergano situazioni di potenziale danno per le lavoratrici e per i lavoratori.

La sorveglianza sanitaria si esercita con attività cliniche e strumentali mirate al rischio evidenziato, utili a definire lo stato di salute del lavoratore o della lavoratrice e a far emergere eventuali alterazioni che possono insorgere a causa del lavoro.

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata:

- **in fase preassuntiva**, cioè prima che il lavoratore o la lavoratrice vengano assunti;
- **prima** che il lavoratore venga adibito alla mansione a rischio, per evidenziare eventuali controindicazioni al lavoro cui è destinato;
- **periodicamente** (con una frequenza definita dal medico stesso e riportato nei protocolli diagnostici) per verificare la permanenza della idoneità fisica del lavoratore o lavoratrice;
- **su richiesta del lavoratore o della lavoratrice**, nel caso in cui in conseguenza dell'esposizione al rischio lavorativo o per condizioni personali, possa derivarne per gli stessi un peggioramento dello stato di salute;
- **dopo un'assenza dal lavoro**, per malattia superiore a 60 giorni consecutivi.

## I doveri del Medico Competente

Al termine delle visite mediche, il Medico Competente deve esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- **idoneità;**
- **idoneità parziale**, con prescrizioni o limitazioni che possono essere temporanee (nel qual caso deve indicarne il periodo di tempo) o permanenti;
- **inidoneità temporanea;**
- **inidoneità permanente.**

In caso di sopraggiunta inidoneità (parziale o totale, permanente o temporanea) alla mansione specifica, il lavoratore o la lavoratrice devono essere adibiti, ove possibile, ad altra attività compatibile con il loro stato di salute. Di fronte ad una malattia professionale, la norma impone un maggiore impegno al datore di lavoro di ricollocare il lavoratore stesso.

**N.B.** Con i medici e gli operatori del Patronato, il lavoratore o la lavoratrice possono evidenziare il rapporto fra la patologia che ha determinato il giudizio e il lavoro svolto e avviare l'eventuale denuncia all'Inail per il riconoscimento della malattia da lavoro.

## Come ottenere il riconoscimento delle malattie professionali

Per procedere al riconoscimento delle malattie professionali, il Testo Unico n.1124/1965 impone obblighi precisi sia per l'impresa che per i lavoratori.

- E' obbligo del lavoratore o della lavoratrice la presentazione del certificato medico al datore di lavoro entro 15 giorni dall'insorgere della malattia, che deve indicare la presunta origine professionale della patologia.
- E' obbligo del datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico, di denunciare la patologia all'Inail. Non è permesso al datore di lavoro di sindacare il giudizio del medico che ha rilasciato il certificato.

Successivamente, l'Inail chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l'anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi.

Il lavoratore chiamato a visita dall'Inail dovrà portare con sé:

- libretto di lavoro;
- documentazione sanitaria inerente la patologia denunciata;
- accertamenti sanitari preventivi e periodici svolti in azienda;
- eventuali attestazioni di invalidità riconosciute in altri ambiti giuridici.

Se la malattia denunciata non è prevista dalle tabelle, l'Istituto assicuratore può avvalersi, in caso di dubbi, della sua struttura tecnica di accertamento del rischio (Contarp) per effettuare indagini ispettive all'interno dell'azienda e quantificarne l'esposizione. L'Inail, assumendosene l'onere economico, può anche richiedere al lavoratore ulteriori accertamenti sanitari. Con una successiva comunicazione, l'Istituto assicuratore farà conoscere al lavoratore e al Patronato le sue conclusioni, che potranno accogliere (o respingere) la richiesta di riconoscimento di malattia professionale quantificandone il grado di inabilità al lavoro. Il lavoratore, tramite il Patronato, può presentare opposizione contro le decisioni assunte dall'Inail.

## Quali sono le prestazioni Inail

Il sistema assicurativo italiano prevede tre principali tipologie di prestazioni economiche che sono riconosciute quando la malattia da lavoro provochi: **A) inabilità temporanea, B) permanente, C) morte e rendita ai superstiti**:

- indennità per inabilità temporanea;
- indennità per inabilità permanente;
- rendita ai superstiti.

### A) Inabilità temporanea

Quando il lavoratore è costretto ad assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo limitato a causa di una malattia professionale, l'Inail paga:

- **60 per cento** della retribuzione, per i primi 90 giorni;
- **75 per cento** della retribuzione dal 91esimo giorno fino alla guarigione clinica.

### B) Inabilità permanente

Dal 25 luglio 2000, il decreto legislativo n.38 ha inserito nel sistema assicurativo italiano il danno biologico (vedi pag. 13) che ha modificato le prestazioni economiche erogate dall'Inail nel seguente modo:

- **Indennizzo in capitale**, se il grado di inabilità accertato è compreso fra il 6 e il 15 per cento. Questo consiste in una prestazione economica erogata in un'unica soluzione calcolata sulla base della specifica tabella di legge (danno biologico) con parametri riferiti al sesso, all'età e alla percentuale di danno riconosciuta.
- **Rendita**, se il grado di inabilità è compreso tra il 16 e il 100 per cento. Questa prestazione è costituita da due quote: la prima, calcolata sulla base della specifica tabella del danno biologico e la seconda, con riferimento alle conseguenze patrimoniali della menomazione, calcolata sulla base della retribuzione e della tabella dei coefficienti, che tiene conto anche delle ridotte capacità lavorative e della possibilità di essere ricollocato in altra attività (vedi tabella pag. 14).

## In caso di aggravamento

Quando le condizioni di salute peggiorano, a prescindere dal grado di inabilità riconosciuto dall'Inail, il lavoratore o la lavoratrice possono chiedere la revisione o l'aggravamento, con i tempi stabiliti per legge, anche se non è stato riconosciuto loro alcuna prestazione (per inabilità inferiore al 6 per cento). Per chi è già stato indennizzato, le modalità sono le seguenti:

- **se si percepisce un indennizzo in capitale (danno compreso tra il 6 e il 15 per cento)**  
può chiederne l'adeguamento
  - entro 15 anni dalla data di denuncia della patologia.

**N.B.** Il riconoscimento dello stato di aggravamento delle proprie condizioni di salute, con il conseguente adeguamento dell'indennizzo in capitale, può avvenire una sola volta. Pertanto, non possono essere avviate altre richieste analoghe. Tuttavia, ciò non preclude il diritto a chiedere nuove revisioni esclusivamente per ottenere una rendita.

- **se si è titolare di rendita (danno compreso tra il 16 e il 100 per cento)**

la revisione del grado di inabilità può avvenire entro 15 anni dalla data di decorrenza della rendita e può essere richiesta dal lavoratore o disposta dallo stesso Ente, secondo le seguenti modalità:

- **prima visita**, dopo 6 mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea, dopo 1 anno dalla data di manifestazione della malattia;
- **ultima visita**, alla scadenza dei 15 anni dalla data di decorrenza della rendita.

**N.B.** Per le patologie, come la silicosi e l'asbestosi, non sono previsti limiti di tempo.

## C) Morte e rendita ai superstiti

Questa prestazione spetta qualora la malattia professionale provochi direttamente o indirettamente il decesso del lavoratore o della lavoratrice.

Ne hanno diritto:

- **il coniuge**, pari al 50 per cento della retribuzione del familiare deceduto;
- **i figli**, pari al 20 per cento ciascuno fino al raggiungimento del 18esimo anno di età o, se studenti universitari a carico, fino a 26 anni;
- **i figli inabili**, pari al 20 per cento finché dura l'inabilità;
- **genitori viventi a carico**, pari al 20 per cento, ma solo nel caso in cui manchino le altre figure sopra citate;
- **fratelli/sorelle conviventi e a carico**, pari al 20 per cento ciascuno, ma solo nel caso in cui manchino le altre figure sopra citate.

In ogni caso la rendita ai superstiti non può superare complessivamente il 100 per cento della retribuzione di riferimento che la legge stabilisce in un tetto rivalutato ogni anno.

**N.B.** La sentenza n. 86/2009 della Corte Costituzionale ha stabilito che ai figli naturali nati da coppie di fatto spetta il 40 per cento della retribuzione del lavoratore o della lavoratrice deceduti, poiché il coniuge superstite ne è escluso.



## **Cos'è il danno biologico**

Per danno biologico si intende la perdita dell'integrità psicofisica del lavoratore o della lavoratrice. Previsto dal decreto legislativo n. 38/2000, il suo inserimento nel sistema di tutela in Italia ha comportato una sostanziale modifica delle prestazioni erogate dall'Inail, che prima di allora venivano calcolate considerando la sola perdita della capacità lavorativa.

Il danno biologico, infatti, presuppone un concetto più esteso della salute perché comprende non soltanto le menomazioni fisiche, ma anche quelle psichiche e relazionali.

In base all'art. 13 del dlgs n.38/2000, al lavoratore o alla lavoratrice che riportano un danno permanente di origine professionale viene riconosciuta una nuova prestazione economica: l'indennizzo in capitale, che si aggiunge alla rendita già prevista dalla vecchia normativa.

## Tabella dei coefficienti

Ai fini della presente Tabella si intende per categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative, ecc.); si intende per ricollocabilità dell'assicurato la possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

**A** - La menomazione non pregiudica gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria di appartenenza.

**Grado di menomazione:** da 16% a 20%      **Coefficiente:** 0,4

**Grado di menomazione:** da 21% a 25%      **Coefficiente:** 0,5

**B** - La menomazione pregiudica gravemente o impedisce l'attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

**Grado di menomazione:** da 26% a 35%      **Coefficiente:** 0,6

**Grado di menomazione:** da 36% a 50%      **Coefficiente:** 0,7

**C** - La menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno.

**Grado di menomazione:** da 51% a 70%      **Coefficiente:** 0,8

**Grado di menomazione:** da 71% a 85%      **Coefficiente:** 0,9

**D** - La menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

**Grado di menomazione:** da 86% a 100%      **Coefficiente:** 1,0

**N.B.** La legge riconosce al medico di valutare l'opportunità, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, di attribuire un coefficiente di grado superiore in relazione alla reale possibilità del lavoratore o della lavoratrice di essere ricollocati in altra attività.



## In caso di controversie

Contro il giudizio del Medico Competente, il lavoratore o la lavoratrice possono presentare ricorso all'Organo di vigilanza territoriale (servizi di medicina del lavoro delle Asl) entro 30 giorni dalla comunicazione di inidoneità.

Data la complessità della pratica, per istruire correttamente il ricorso è consigliabile rivolgersi e farsi assistere in tutte le fasi dal medico di Patronato, dal Rappresentante alla sicurezza aziendale (RIs) e dai sindacalisti della categoria di riferimento.

Contro i provvedimenti dell'Inail, il lavoratore o la lavoratrice possono presentare un ricorso amministrativo all'Ente assicuratore, il quale è tenuto per prassi consolidata a sottoporli ad una ulteriore visita che prevede la presenza contestuale di un Medico di patronato e di Inail (cosiddetta collegiale).

Se anche in questa sede l'Inail conferma la propria decisione, il lavoratore o la lavoratrice possono adire le vie giudiziarie fino al massimo grado, avvalendosi dell'assistenza legale gratuita del Patronato.

**N.B.** Alcune sentenze della Corte Costituzionale e di Cassazione promosse dall'Inca hanno condizionato fortemente l'azione del legislatore che è stato costretto a migliorare le normative favorendo l'esercizio dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

## Perché è importante rivolgersi all'Inca

Rivolgersi al Patronato consente non soltanto di poter istruire correttamente le pratiche per il riconoscimento delle malattie professionali, ma anche di orientarsi nel complesso mondo delle leggi e di individuare il percorso più agevole per l'esercizio dei diritti, anche di quelli non strettamente connessi alla pratica stessa (richiesta di permessi e congedi, legge 104/92, riconoscimento di inabilità e invalidità al lavoro Inps, legge n. 210/92, ecc..)

Al Patronato potrai:

- **accertarti** che la malattia sia connessa alla tua attività di lavoro;
- **avere l'assistenza** medico legale gratuita, senza ricorrere agli studi medici privati;
- **avviare** la domanda per ottenere l'indennizzo o il risarcimento;
- **impedire** che il datore di lavoro faccia di tutto per nascondere la malattia professionale;
- **ricorrere** in sede amministrativa e legale contro le decisioni dell'Inail, qualora fossero insufficienti o sbagliate;
- **seguire** l'evoluzione della malattia professionale e nel caso assisterti per chiedere una revisione per aggravamento delle condizioni di salute;
- **sostenere** la causa davanti al Tribunale qualora la salute non consenta di continuare a svolgere la mansione;
- **chiedere** al datore di lavoro il risarcimento di quanto non indennizzato dall'Inail (cosiddetto danno differenziale).

**N.B.** Il danno differenziale comprende le conseguenze che una malattia professionale provoca sulle condizioni di vita generali del lavoratore o della lavoratrice che non sono state considerate dall'Inail nel riconoscimento delle prestazioni economiche.



## **NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA (D.M.9.04.2008)**

<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>1)MALATTIE CAUSATE DA ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)	Lavorazioni che espongono a stibina.	1 anno
b) PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA (J63.8)		10 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti.	3 anni
<b>2)MALATTIE CAUSATE DA ARSENICO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'idrogeno arsenicale.	1 anno
b) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		3 anni
c) DERMOPATIE:CHERATOSI PALMO PLANTARE (L85.1), ULCERE (L98.4), MELANODERMA (L 81.4)		3 anni
d) EPATOPATIA CRONICA (K71)		3 anni
e) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
f) EPITELIOMA CUTANEO (C44)		Illimitato
g) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ARSENICO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'arsenico, leghe e composti.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
<b>3)MALATTIE CAUSATE DA BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) GRANULOMATOSI POLMONARE (BERILLIOSI) (J63.2)		10 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) GRANULOMI CUTANEI (L92.3)		10 anni
d) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A BERILLIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del berillio, leghe e composti.	4 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
<b>4)MALATTIE CAUSATE DA CADMIO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J68.4)		6 anni
b) NEFROPATIA TUBULARE (N14.3)		3 anni
c) OSTEOMALACIA (M83)		6 anni
d) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CADMIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del cadmio, leghe e composti.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche

MALATTIE (ICD-10)	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione
<b>5) MALATTIE CAUSATE DA CROMO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) ULCERE E PERFORAZIONI DEL SETTO NASALE (J34.8)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo, leghe e composti.	3 anni
b) DERMATITE ULCERATIVA (L98.4)		3 anni
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23.0)		6 mesi
d) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
e) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo esavalente.	Illimitato
f) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)	Lavorazioni che espongono all'azione del cromo leghe e composti.	Illimitato
g) CARCINOMA DELLE CAVITÀ NASALI (C30)		Illimitato
h) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CROMO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
<b>6) MALATTIE CAUSATE DA MANGANESE, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) PARKINSONISMO MANGANICO (G21)	Lavorazioni che espongono all'azione del manganese, leghe e composti.	10 anni
b) PSICOSINDROME ORGANICA (F07.9)		4 anni
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A MANGANESE, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni.
<b>7) MALATTIE CAUSATE DA MERCURIO, AMALGAME E COMPOSTI:</b>		
a) SINDROME CEREBELLARE-EXTRAPIRAMIDALE (tremore, atassia, diplopia) (T56.1)	Lavorazioni che espongono all'azione del mercurio, amalgame e composti.	4 anni
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		4 anni
c) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		4 anni
d) NEFROPATIA (N14.3)		4 anni
e) GENGIVOSTOMATITE (K05.1)		1 anno
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A MERCURIO, AMALGAME E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni
<b>8) MALATTIE CAUSATE DA NICHEL, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23.0)	Lavorazioni che espongono all'azione del nichel, leghe e composti.	6 mesi
b) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
c) CARCINOMA DEL POLMONE (C34)		Illimitato
d) CARCINOMA DELLE CAVITÀ NASALI (C30)		Illimitato
e) CARCINOMA DEI SENI PARANASALI (C31)		Illimitato
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A NICHEL, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
<b>9) MALATTIE CAUSATE DA OSMIO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti.	6 mesi
b) CHERATOCONGIUNTIVITE (H16.2)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A OSMIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni



<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>10) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti.	4 anni
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		4 anni
c) NEFROPATIA (N14.3)		8 anni
d) ANEMIA SATURNINA (D64)		3 anni
e) COLICA SATURNINA (T56.0)		1 anno
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni
<b>11) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE:</b>		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione del piombo tetraetile e tetrametile.	18 mesi
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE (ICD10 DA SPECIFICARE)		18 mesi
<b>12) MALATTIE CAUSATE DA SELENIO, LEGHE E COMPOSTI</b>		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione del selenio, leghe e composti.	6 mesi
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		18 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SELENIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>13) MALATTIE CAUSATE DA STAGNO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) STANNOSI (J63.5)	Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti.	5 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A STAGNO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>14) MALATTIE CAUSATE DA TALLIO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti.	3 anni
b) ALOPECIA (L63)		6 mesi
c) NEFROPATIA (N14.3)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A TALLIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>15) MALATTIE CAUSATE DA URANIO E COMPOSTI (effetti non radioattivi):</b>		
a) NEFROPATIA TUBULARE (N14.3)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'uranio e composti.	3 anni
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A URANIO E COMPOSTI (effetti non radioattivi). (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>16) MALATTIE CAUSATE DA VANADIO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) ASMA BRONCHIALE (J45)	Lavorazioni che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti.	18 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A VANADIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>17) MALATTIE CAUSATE DA ZINCO, LEGHE E COMPOSTI:</b>		
a) PNEUMOCONIOSI BENIGNA (J63.0)	Lavorazioni che espongono all'azione dello stearato di zinco.	5 anni
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ZINCO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione dello zinco leghe e composti.	3 anni
<b>18) MALATTIE CAUSATE DA BROMO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:</b>		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)	Lavorazioni che espongono all'azione del bromo e suoi composti inorganici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ACNE (L70.8)		6 mesi
d) BROMISMO (F13.2)		3 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A BROMO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>19) MALATTIE CAUSATE DA CLORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:</b>		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)	Lavorazioni che espongono all'azione del cloro e suoi composti inorganici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ACNE (L70.8)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CLORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>20) MALATTIE CAUSATE DA IODIO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:</b>		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)	Lavorazioni che espongono all'azione dello iodio e suoi composti inorganici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) ACNE (L70.8)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IODIO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>21) MALATTIE CAUSATE DA FLUORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI:</b>		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)	Lavorazioni che espongono all'azione del fluoro e suoi composti inorganici.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) OSTEOFLUOROSI (M85.1)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A FLUORO E SUOI COMPOSTI INORGANICI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni



<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>22) MALATTIE CAUSATE DA OSSIDO DI CARBONIO:</b>		
a) OSSICARBONISMO (T58)	a) Lavorazioni inerenti alla produzione, distribuzione e trattamento industriale dell'ossido di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido di carbonio. b) produzione di carbone da legna. c) condotta termica dei forni, delle fornaci, delle fucine e degli apparecchi a combustione in genere, ricottura e sinterizzazione dei metalli. d) seconda lavorazione del vetro. e) lavori di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. f) prova dei motori a combustione interna in ambienti chiusi. g) altre lavorazioni che espongono all'azione dell'ossido di carbonio, svolte in ambiente confinato.	18 mesi
<b>23) MALATTIE CAUSATE DA CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE:</b>		
a) EDEMA POLMONARE TARDIVO(J68.1)	Lavorazioni che espongono all'azione del fosgene.	1 mese
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO(L 24)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CLORURO DI CARBONILE O FOSGENE (ICD10 DA SPECIFICARE)		18 mesi
<b>24) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO:</b>		
a) NECROSI DEL MASCELLARE (K10.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti inorganici del fosforo.	6 anni
b) ALVEOLITI DEL MASCELLARE (K10.3)		6 anni
c) EPATOPATIA TOSSICA (K71)		2 anni
d) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO(L 24)		3 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI INORGANICI DEL FOSFORO (ICD10 DA SPECIFICARE)		6 anni
<b>25) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO:</b>		
a) POLINEUROPATIA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici del fosforo.	3 anni
b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI ORGANICI DEL FOSFORO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni

<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>26) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO SOLFORICO:</b>		
a) BLEFAROCONGIUNTIVITE (H10.5)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido solforico.	1 anno
b) EROSIONI DENTARIE (K03.2)		1 anno
c) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J68.4)		6 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACIDO SOLFORICO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>27) MALATTIE CAUSATE DA SOLFURO DI CARBONIO:</b>		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione del solfuro di carbonio.	3 anni
b) POLINEUROPATIA (G62.2)		3 anni
c) VASCULOPATIA CORONARICA (I25.1)		4 anni
d) VASCULOPATIA CEREBRALE (I67.2)		8 anni
e) VASCULOPATIA ARTI INFERIORI (I70.2)		4 anni
f) NEFROANGIOSCLEROSI (I12.9)		4 anni
g) VASCULOPATIA RETINICA (I70.8)		4 anni
h) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOLFURO DI CARBONIO (ICD10 DA SPECIFICARE)		4 anni
<b>28) MALATTIE CAUSATE DA IDROGENO SOLFORATO:</b>		
a) TRACHEOBRONCHITE (J40)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'idrogeno solforato.	6 mesi
b) CONGIUNTIVITE (H10.4)		6 mesi
c) SINDROME NEUROASTENIFORME CON AMNESIA (F48.0)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROGENO SOLFORATO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>29) MALATTIE CAUSATE DA n-ESANO E ALTRI IDROCARBURI ALIFATICI LINEARI E CICLICI</b>		
a) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del n-esano.	3 anni
b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)		3 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione del butadiene e miscele che lo contengono.	6 mesi
d) TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOETICO (C82-C96)		Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A N-ESANO E ALTRI IDROCARBURI ALIFATICI LINEARI E CICLICI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione del n-esano e altri idrocarburi alifatici lineari e ciclici.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
<b>30) MALATTIE CAUSATE DA ETERE DI PETROLIO:</b>		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'etere di petrolio.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) NEFROPATIA (N14.4)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A ETERE DI PETROLIO (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni





<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>31) MALATTIE CAUSATE DA ACQUA RAGIA MINERALE (WHITE SPIRIT):</b>		
a) ENCEFALOPATIA TOSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acqua ragia minerale.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) NEFROPATIA (N14.4)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACQUA RAGIA MINERALE (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>32) MALATTIE CAUSATE DA IDROCARBURI AROMATICI MONONUCLEARI:</b>		
a) SINDROME EMOCITOPENICA (D61.2)	Lavorazioni che espongono all'azione del benzene.	3 anni
b) LEUCEMIA MIELOIDE (prevalentemente mieloblastica acuta) (C92)		Illimitato
c) ENCEFALOPATIA TOSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici mononucleari.	3 anni
d) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROCARBURI AROMATICI MONONUCLEARI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>33) MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI:</b>		
a) TUMORE DEL POLMONE (C34)	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese: a) produzione di gas dal carbone. b) produzione di coke. c) produzione dell'alluminio. d) fusione del ferro e dell'acciaio. Lavorazioni che espongono a: e) fuliggine. f) peci di catrame di carbone. g) catrame di carbon fossile.	Illimitato
b) EPITELIOMA CUTANEO (C44)	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese: a) produzione ed impiego di pece, catrame e catrame di carbone. b) produzione del coke. c) produzione del gas dal carbone. Lavorazioni che espongono a: d) fuliggine. e) olii di schisti bituminosi. f) olii minerali non trattati o blandamente trattati.	Illimitato
d) TUMORE DELLA VESCICA (C67)	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici comprese: a) Produzione dell'alluminio con processo Sodeberg. b) Produzione ed impiego di pece. c) Produzione di gas dal carbone.	Illimitato
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (ICD10 DA SPECIFICARE).	Lavorazioni che espongono a idrocarburi policiclici aromatici.	3 anni. 6 mesi in caso di dermatiti. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche.



<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>39) MALATTIE CAUSATE DA AMINE AROMATICHE E DERIVATI:</b>		
a) EMOPATIA DA METAEMOGLOBINEMIA (D58.2)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine aromatiche e derivati.	1 anno
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
d) TUMORI DELLA VESCICA (C67)	Lavorazioni che espongono alla azione delle amine aromatiche cancerogene comprese: benzidina, 4-aminodifenile, beta-naftilamina, e alla produzione ed impiego di auramina, di magenta, di safranina.	Illimitato
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMINE AROMATICHE E DERIVATI (ICD10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione delle amine aromatiche e derivati.	3 anni. Illimitato in caso di manifestazioni neoplastiche
<b>40) MALATTIE CAUSATE DA AMMIDI:</b>		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono alle ammidi.	6 mesi
b) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		3 anni
c) EPATOPATIA TOSSICA (K71)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AMMIDI (ICD10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>41) MALATTIE CAUSATE DA ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI, ISOCIANATI:</b>		
a) ASMA BRONCHIALE (J45.0)	Lavorazioni che espongono all'azione degli isocianati e resine poliuretatiche.	18 mesi
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dell'acido cianidrico, cianuri, nitrili, isocianati e resine poliuretatiche.	6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ACIDO CIANIDRICO, CIANURI, NITRILI, ISOCIANATI (ICD10 DA SPECIFICARE )		3 anni
<b>42) MALATTIE CAUSATE DA CHETONI E DERIVATI ALOGENATI:</b>		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati.	3 anni
b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
c) POLINEUROPATIA PERIFERICA (G62.2)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CHETONI E DERIVATI ALOGENATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>43) MALATTIE CAUSATE DA ALDEIDI E DERIVATI:</b>		
a) TUMORI DEL NASOFARINGE (C11)	Lavorazioni che espongono a formaldeide.	Illimitato
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione di aldeidi e derivati.	6 mesi
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) TRACHEOBRONCHITE (J42)		6 mesi
e) ASMA BRONCHIALE (J45.0)		18 mesi
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ALDEIDI E DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>44) MALATTIE CAUSATE DA CHINONI E DERIVATI</b>		
a) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione di chinoni e derivati.	6 mesi
b) CHERATITE (H16)		1 anno
c) LEUCODERMIA (MITILIGO) (L81.5)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A CHINONI E DERIVATI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni



<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>50) MALATTIE CAUSATE DA ESTERI ORGANICI DELL'ACIDO NITRICO:</b>		
a) CRISI ANGINOSE (I20)	Lavorazioni che espongono all'azione del nitroglicole.	6 mesi
b) CEFALEA VASCOLARE (G44.1)		6 mesi
c) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ESTERI ORGANICI DELL' ACIDO NITRICO (ICD-10 DA SPECIFICARE)	Lavorazioni che espongono all'azione di esteri organici dell'acido nitrico.	3 anni
<b>51) ASMA BRONCHIALE (J45.0) CON LE SUE CONSEGUENZE DIRETTE CAUSATO DAI SEGUENTI AGENTI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI:</b>		
a) Polveri e farine di cereali	Trasporto, immagazzinamento e lavorazioni che espongono a polveri e/o farine di cereali.	
b) Semi di soia, ricino, caffè verde, carrube	Trasporto, immagazzinamento e utilizzo dei semi di soia, ricino, caffè verde, carrube.	
c) Polveri di legno	Lavorazioni che espongono a polveri di legno allergizzanti.	
d) Enzimi	Lavorazioni che espongono agli enzimi papaina, pepsina, bromelina, pancreatina, subtilisina, tripsina, amilasi.	
e) Lattice	Produzione ed utilizzo di articoli in lattice.	
f) Gomma Arabica	Lavorazioni che espongono alla gomma arabica comprese quelle della industria farmaceutica, dolciaria, cosmetica, tipografica.	
g) Derivati animali: dermici (forfora, peli, piume), liquidi biologici (sangue e urine), escrementi	Allevamento, addestramento, accudienza e custodia di animali. Attività veterinaria. Attività di laboratorio che espongono a derivati animali. Concerie e pelliccerie. Macellazione. Altre lavorazioni che espongono a derivati animali.	
h) Acari (delle derrate e del pollame)	Allevamento e macellazione aviaria, produzione latte-casearia.	18 mesi
i) Miceti	Lavorazioni che espongono a miceti comprese quelle del legno, delle granaglie, di prodotti alimentari.	
l) Prepolimeri, Oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine sintetiche	Produzione ed impiego di resine sintetiche.	
m) Metalli (platino, cobalto, palladio)	Lavorazioni che espongono a platino, cobalto, palladio e composti.	
n) Colofonia	Lavorazioni che espongono a colofonia compresa la microsaldatura e quelle dell' industria dei fiammiferi, della produzione ed impiego di vernici, di colle per carta, di mastice, di gomma.	
o) Persolfati	Lavorazioni che espongono a persolfati comprese quelle dell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica. Produzione ed impiego di agenti sbiancanti.	
p) Farmaci	Esposizione a farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi) ad azione allergizzante nell'industria farmaceutica e nelle attività sanitarie e veterinarie. Produzione ed impiego di mangimi additivati con farmaci.	
q) Anidridi (ftalica, maleica, trimellitica)	Lavorazioni che espongono alle anidridi ftalica, maleica, trimellitica.	

<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>60) PNEUMOCONIOSI DA MICA (J63.8)</b>		
	Estrazione e utilizzazione della mica.	20 anni
<b>61) PNEUMOCONIOSI DA CAOLINO (J63.8)</b>		
<b>62) PNEUMOCONIOSI DA POLVERI DI SILICATI DEL TIPO ARGILLE (J63.8)</b>	Estrazione e utilizzazione del caolino.	20 anni
<b>63) MALATTIE CAUSATE DA POLVERI E FUMI DI ALLUMINIO:</b>	Produzione e utilizzo di terre di follone, bentonite, attapulgitte.	20 anni
a) FIBROSI POLMONARE DA POLVERI DI ALLUMINIO (J68.4)	Fabbricazione degli esplosivi con fini polveri di alluminio (polveri "piro").	20 anni
b) PNEUMOCONIOSI BENIGNA (ALLUMINOSI) (J63.0)	Lavorazioni che espongono a polveri e fumi di alluminio.	5 anni
<b>64) MALATTIE CAUSATE DA METALLI DURI (CARBURI METALLICI SINTERIZZATI)</b>		
a) FIBROSI POLMONARE (J68.4)	a) Produzione di oggetti in metallo duro (utensili e mole diamantate). b) Fabbricazione di manufatti metallo-ceramici. c) Affilatura di utensili in metallo duro. d) Manipolazione di materiali in polvere prima della sinterizzazione.	20 anni
<b>65) BISSINOSI (J66.0)</b>		
	Lavorazione delle fibre tessili vegetali allo stato grezzo nelle prime fasi della lavorazione (apertura, mischia, battitura, cardatura).	3 anni
<b>66) BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (J44)</b>		
	a) Lavorazioni di scavo e smarino nel sottosuolo. b) Produzione di soda, potassa caustica, calce viva. c) Insaccamento e travaso del cemento sfuso. d) Estrazione, scavo e trattamento meccanico di rocce silicatiche, calcari e dolomie. e) Lavorazioni dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della gomma, delle smalterie e della calce. f) Lavorazioni che espongono a polveri di feldspati, di cemento, di calcari, dolomie e di altri silicati naturali e artificiali. g) Fusione artigianale e artistica del vetro. h) Lavorazioni che espongono all'ammoniaca. i) Lavorazioni che espongono all'acido nitrico. l) Lavorazioni che espongono all'anidride solforosa. m) Lavorazioni che espongono ad acidi organici, tioacidi, anidridi e loro derivati. n) Lavorazioni che espongono ad ossidi di azoto. o) Lavorazioni industriali che espongono all'ozono. p) Saldatura elettrica, saldatura e taglio all'ossiacetilene.	6 anni



<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>73) DERMATITE IRRITATIVA O MISTA DA FIBRE DI VETRO (L24)</b>		
	Lavorazioni che espongono a fibre di vetro.	6 mesi
<b>74) DERMATITE IRRITATIVA O MISTA DA MALTA CEMENTIZIA E CALCESTRUZZO (L24)</b>		
	Lavorazioni che espongono a malta cementizia e calcestruzzo.	6 mesi
<b>75) IPOACUSIA DA RUMORE (H83.3)</b>		
	Lavorazioni che espongono a rumore in assenza di efficace isolamento acustico. a) martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici. b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri. c) martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri). d) punzonatura o trancitura alle presse di materiali metallici. e) prova al banco dei motori a combustione interna. f) prova dei motori a reazione e a turboelica. g) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clincker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione. h) fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni. i) filatura, torcitura e ritorcitura di filati; tessitura ai telai a navetta j) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame. k) perforazioni con martelli pneumatici. l) avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione. m) conduzioni di forni elettrici ad arco. n) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti. o) sbavatura in fonderia con mole. p) formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio. q) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici e toupies. r) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa. s) stampaggio di vetro cavo. t) prova di armi da fuoco. u) conduzioni delle riempitrici automatiche per l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo. v) addetti alla conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi. w) Altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB(A).	4 anni



<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>80) MALATTIE CAUSATE DA LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE:</b>		
a) OTOPATIE BAROTRAUMATICHE (T70.0)	Lavori subacquei ed in camere iperbariche.	3 anni
b) SINUSOPATIE BAROTRAUMATICHE (T70.1)		3 anni
c) OSTEOARTROPATIE (MALATTIA DEI CASSONI, MALATTIA DEI PALOMBARI) (M90.3)		10 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A LAVORI SUBACQUEI ED IN CAMERE IPERBARICHE (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>81) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONI IONIZZANTI:</b>		
a) RADIODERMITE (L58)	Lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti.	1 anno
b) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.9)		2 anni
c) SINDROME EMOCITOPENICA (D61.2)		5 anni
d) TUMORI SOLIDI (C97)		Illimitato
e) TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO (C96.9)		Illimitato
f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A RADIAZIONI IONIZZANTI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		5 anni
<b>82) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONE LASER:</b>		
a) LESIONI RETINICHE (H35.9)	Lavorazioni che comportano l'esposizione a radiazione laser.	2 anni
b) LESIONI DELLA CORNEA (H18.9)		2 anni
c) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.9)		2 anni
d) OPACITA' DEL CORPOVITREO (H43.3)		2 anni
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A RADIAZIONI LASER (ICD-10 DA SPECIFICARE)		2 anni
<b>83) MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI INFRAROSSE:</b>		
a) OPACITA' DEL CRISTALLINO (H26.9)	Lavorazioni di fusione del vetro e dei metalli. Lavorazioni su masse incandescenti.	2 anni
b) ERITEMA PERMANENTE (L59.0)		2 anni
<b>84) MALATTIE CAUSATE DALLE RADIAZIONI U.V. COMPRESSE LE RADIAZIONI SOLARI:</b>		
a) CHERATOSI ATTINICHE (L57.0)	Lavorazioni che espongono alle radiazioni UV. Lavorazioni che espongono alle radiazioni solari presso stabilimenti balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo aperto.	2 anni
b) EPITELIOMI CUTANEI DELLE SEDI FOTESPOSTE (C44)		Illimitato
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALLE RADIAZIONI U.V. COMPRESSE LE RADIAZIONI SOLARI (ICD-10 DA SPECIFICARE)		2 anni Illimitato in caso di malattie neoplastiche
<b>85) MALATTIE CAUSATE DALL'ANCYLOSTOMA DUODENALIS:</b>		
a) ANCHILOSTOMIASI (B76.0)	Lavori di scavo e di bonifica in terreni irrigui e argillosi. Manutenzione degli impianti fognari e di depurazione delle acque di scarico.	3 anni



<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>6) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI DEL RAME:</b>		
a) PNEUMOPATIA GRANULOMATOSA (J70)	Lavorazioni che espongono all'azione di composti del rame.	3 anni
b) EPATOPATIA GRANULOMATOSA (K 71.8)		3 anni
c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)		6 mesi
d) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
e) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI DEL RAME (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>7) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO CARBAMMICO E TIOCARBAMMICO:</b>		
a) SINDROME PARKINSONIANA (G21)	Lavorazioni che espongono all'azione del etilenbisdiocarbammato di manganese.	10 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico.	6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALL'ACIDO CARBAMMICO E TIOCARBAMMICO (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>8) MALATTIE CAUSATE DA COMPOSTI ORGANICI DELLO STAGNO:</b>		
a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92)	Lavorazioni che espongono all'azione dei composti organici dello stagno.	3 anni
b) EPATOPATIA GRANULOMATOSA (K 71.8)		3 anni
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A COMPOSTI ORGANICI DELLO STAGNO (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>9) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DELL'ACIDO FTALICO E FTALIMIDE:</b>		
a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico e della ftalimide.	6 mesi
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)		6 mesi
c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI DELL'ACIDO FTALICO E FTALIMIDE (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni
<b>10) MALATTIE CAUSATE DA DERIVATI DEL DIPIRIDILE:</b>		
a) FIBROSI POLMONARE (J68.4)	Lavorazioni che espongono all'azione del paraquat.	3 anni
b) DERMATITE ALLERGICA DA CONTATTO (L23)	Lavorazioni che espongono all'azione dei derivati del dipiridile.	6 mesi
c) NEFROPATIA TOSSICA (N14.4)		3 anni
d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A DERIVATI DEL DIPIRIDILE (ICD-10 DA SPECIFICARE)		3 anni



<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>15) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) CAUSATA DA:</b>		
a) POLISOLFURO DI CALCIO O DI SODIO	Lavorazioni che espongono a polisolfuro di calcio o di sodio.	6 mesi
b) DERIVATI CLORURATI DELL'ACIDO BENZOICO	Lavorazioni che espongono a acido diclorometossibenzoico.	
c) COMPOSTI AZOTATI	Lavorazioni che espongono a composti azotati.	
<b>16) CLORACNE (L70.8) CAUSATA DA:</b>		
a) DERIVATI CLORURATI DEL FENOLO E OMOLOGHI	Lavorazioni che espongono a derivati clorurati del fenolo e omologhi.	1 anno
b) DERIVATI CLORURATI DEI COMPOSTI AMMIDICI (3,4-DICLOROFENILPROPIONAMIDE)	Lavorazioni che espongono a derivati clorurati dei composti ammidici (3,4-diclorofenilpropionamide).	
c) FENOSSI DERIVATI	Lavorazioni che espongono a fenossi derivati.	
<b>17) ASMA BRONCHIALE (J45.0) CAUSATO DA:</b>		
a) POLVERI DI GRANAGLIE	Lavorazioni che espongono a polveri di granaglie compreso l'immagazzinamento e la molitura dei cereali.	18 mesi
b) SEMI DI COTONE, LINO, SOIA, RICINO, GIRASOLE	Lavorazioni che espongono a semi di cotone, lino, soia, ricino, girasole compresa la raccolta e l'immagazzinamento di semi.	
c) POLLINI DA COLTIVAZIONI DI GRAMINACEE, OLEACEE COMPOSITE (GIRASOLE)	Lavorazioni che espongono a pollini da coltivazioni di graminacee, oleacee composite comprese le coltivazioni di cereali, dell'olivo e del girasole.	
d) SPORE FUNGINE (ALTERNARIA, CLADOSPORIUM, ASPERGILLI, PENICILLI)	Lavorazioni che espongono a alternaria, cladosporium, aspergilli, penicilli.	
e) ACARI (DEL POLLAME E DELLE DERRATE)	Allevamento di pollame. Produzione latte-casearia.	
f) DERIVATI DERMICI (FORFORA, PELI, PIUME), DEIEZIONI ANIMALI	Allevamento di animali.	
<b>18) ALVEOLITI ALLERGICHE ESTRINSECHE CON O SENZA EVOLUZIONE FIBROTICA (J67) CAUSATE DA:</b>		
a) SPORE DI ACTINOMICETI TERMOFILII	Lavorazioni che espongono ad actinomiceti termofili.	3 anni
b) MICETI (ASPERGILLI, PENICILLI, ALTRI)	Lavorazioni che espongono a miceti.	
c) DERIVATI PROTEICI (AVIARI, SUINI, BOVINI)	Allevamento di uccelli, volatili da cortile, suini, bovini.	





<b>MALATTIE (ICD-10)</b>	<b>LAVORAZIONI</b>	<b>Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione</b>
<b>24) MALATTIE CAUSATE DALL'ANCYLOSTOMA DUODENALIS:</b>		
a) ANCHILOSTOMIASI (B76.0)	Raccolta del riso, della canna da zucchero.	3 anni

## **Gli uffici Inca regionali**

### **Centro Italia**

#### **EMILIA ROMAGNA**

40122 BOLOGNA  
Via Marconi, 69  
Tel. 051/294820  
Fax 051/246642  
emiliaromagna@inca.it

#### **TOSCANA**

50132 FIRENZE  
Via P. Capponi, 7  
Tel. 055/5036  
Fax 055/50360450  
toscana@inca.it

#### **MARCHE**

60131 ANCONA  
Via 1° Maggio, 142/a  
Tel. 071/2857626  
Fax 071/2910002  
marche@inca.it

#### **UMBRIA**

06128 PERUGIA  
Via del Macello, 26-28  
Tel. 075/506981  
Fax 075/5069828  
umbria@inca.it

#### **LAZIO**

00185 ROMA  
Via Buonarroti, 12  
Tel. 06/47823307  
Fax 06/4824298  
lazio@inca.it

#### **ABRUZZO**

65126 PESCARA  
Via B. Croce, 108  
Tel. 085/45431  
Fax 085/4543351  
abruzzo@inca.it



## **Patronato Inca Cgil**

Via G. Paisiello, 43 - 00198 ROMA  
Tel. 06/855631 Fax 06/85352749  
[www.inca.it](http://www.inca.it)